

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente -  
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 19887/2012 proposto da:

SOCIETA' TRAENTE

- *ricorrente* -

**CONTRO**

BANCA NEGOZIATRICE

- *controricorrente* -

**E CONTRO**

BANCA TRATTARIA

- *intimata* -

avverso la sentenza n. OMISSIS della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato OMISSIS, con delega, che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato OMISSIS, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore OMISSIS, che ha concluso per l'inammissibilità del primo e secondo motivo, rigetto dei restanti motivi.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

*Sentenza, Cass. civ. sez I, Pres. Ambrosio – Rel. Dolmetta, n. 11553 dell' 11 maggio 2017*

La società a responsabilità limitata SOCIETA' ricorre per cassazione nei confronti della BANCA NEGOZIATRICE e nei confronti della BANCA TRATTARIA, articolando cinque motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, 19 marzo 2012, n. OMISSIS.

Con tale pronuncia la Corte territoriale ha confermato integralmente quanto disposto dal Tribunale di Salerno nel primo grado del giudizio, con provvedimento n. OMISSIS.

E' stata così respinta la domanda formulata dall'attuale ricorrente, nel concreto intesa a ottenere il risarcimento dei danni provocati dal comportamento tenuto dalla BANCA TRATTARIA (quale banca trattaria) e/o dalla BANCA NEGOZIATRICE (quale banca negoziatrice) in relazione a un assegno bancario non trasferibile, tratto da SOCIETA' TRAENTE e inviato via posta al destinatario, ma andato smarrito nel tragitto e poi pagato a soggetto terzo, nonostante la contraffazione documentale che era venuta ad affliggerlo.

Più in particolare, i giudici del merito hanno dichiarato improcedibile la domanda formulata nei confronti della BANCA TRATTARIA in ragione dell'esistenza di un precedente giudicato *inter partes*, relativo al medesimo oggetto, come formatosi a seguito della pronuncia del Tribunale Salerno, n. OMISSIS, e hanno respinto nel merito la domanda svolta nei confronti della BANCA NEGOZIATRICE, rilevando che non risultava provata, nemmeno in via presuntiva, l'effettiva sussistenza di una qualche "alterazione materiale" dell'assegno in questione.

Nei confronti del ricorso proposto da SOCIETA' TRAENTE resiste, con apposito controricorso, il BANCA TRATTARIA, non già in proprio, bensì quale successore per avvenuta incorporazione di BANCA NEGOZIATRICE.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- I motivi di ricorso per cassazione presentati dalla SOCIETA' TRAENTE denunciano i vizi qui di seguito richiamati.

Il PRIMO MOTIVO viene dunque a denunciare "violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 c.c., circa il "ne bis in idem".

Il SECONDO MOTIVO a sua volta lamenta "errata interpretazione ed applicazione dell'art. 332 c.p.c."

Il TERZO MOTIVO poi censura "violazione ed errata applicazione degli artt. 116, 210, 211 c.p.c., in ordine alla mancata esibizione dell'originale dell'assegno".

Il QUARTO MOTIVO lamenta "violazione ed errata applicazione dell'art. 229 c.p.c. (confessione spontanea)".

*Sentenza, Cass. civ. sez I, Pres. Ambrosio – Rel. Dolmetta, n. 11553 dell' 11 maggio 2017*

Il QUINTO MOTIVO, infine, censura "violazione ed omessa applicazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all'art. 116 c.p.c.. Per insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto decisivo per il giudizio".

2.- Il PRIMO MOTIVO contesta l'effettiva sussistenza di un giudicato, che risulti ostativo all'esame del merito della domanda presentata nei confronti della BANCA TRATTARIA.

A tale proposito la pronuncia della Corte territoriale è venuta a rilevare espressamente che *"non appare dubbio dalla lettura della sentenza"* - resa, in esito a distinto procedimento, dal Tribunale di Salerno n. OMISSIS - *"che essa decida anche nel merito della domanda e non solo sulla legittimazione soggettiva della convenuta BANCA TRATTARIA, convenuto in giudizio all'epoca nella persona del direttore della filiale di (OMISSIS)"*.

Secondo la prospettazione adottata dal ricorso, per contro, questa precedente sentenza del Tribunale di Salerno *"non ha affrontato, esaminato e deciso il merito e, quindi, nè il petitum nè la causa petendi, limitandosi a dichiarare che la filiale dei (OMISSIS) del BANCA TRATTARIA, convenuta nel giudizio, non aveva autonomia propria per cui l'azione andava rivolta verso la sede centrale dell'Istituto Bancario anzidetto"*.

A tale enunciazione di base, tuttavia, il ricorso non fa seguire un esame dei contenuti e termini della pronuncia in discussione, sì che tale allegazione, di tratto solo programmatico, rimane come fine a sè stessa.

In realtà, il ricorso non ha neppure cura di riportare dispositivo e assetto motivazionale della ridetta pronuncia: il motivo, dunque, prima di ogni altra cosa difetta del pur necessario requisito dell'autosufficienza, sub specie della previsione dell'art. 366 c.p.c., n. 6.

In definitiva, questo motivo si manifesta inammissibile.

3.- Il SECONDO MOTIVO si sostanzia, nel corpo del suo svolgimento, nell'affermazione che la *"posizione della CAIA"* - e cioè della persona che, a quanto pare, riscosse l'assegno di cui trattasi - *"si inquadra in un rapporto autonomo e scindibile con la BANCA NEGOZIATRICE che negoziò l'assegno in questione"*.

Peraltro, la rilevazione dell'autonomia della posizione del detto soggetto si ritrova pure, e con nettezza, nel contesto della sentenza resa dalla Corte di Appello (*"sussistono plurimi rapporti giuridici distinti e separabili, autonomi nonostante siano stati cumulati, in primo grado, in un unico giudizio"*).

Nè il motivo viene a indicare quale mai possano essere - in relazione alla posizione della ricorrente SOCIETA' TRAENTE - i passi e gli sviluppi ulteriori di questa comune constatazione, come pure (almeno potenzialmente) l'"utilità" di tali ipotetici passi per la medesima.

Anche questo motivo, di conseguenza, risulta inammissibile.

4.- Il TERZO MOTIVO si focalizza sulla circostanza che, nel corso del primo grado, il Tribunale di Salerno ordinò a BANCA TRATTARIA di produrre l'originale dell'assegno in questione e che, peraltro, l'Istituto non corrispose all'ordine, adducendo a scusante il mancato reperimento del titolo medesimo.

Il giudice ha errato - lamenta così il motivo - nel senso che egli, *"ove abbia ordinato alla parte l'esibizioni di documenti..., non può poi assumere genericamente che l'ordine non è più necessario, non avendo avuto esso successo, senza esplicitare le ragioni per le quali non abbia ritenuto di trarre argomenti di prova dal comportamento omissivo della parte nei cui confronti l'ordine di esibizione sia stato impartito"*.

IL MOTIVO È INAMMISSIBILE. Lo stesso tende a un riesame del merito (e in via propriamente diretta, visto se non altro che lo stesso ricorso viene in situ a dichiarare pure che *"le alterazioni del titolo... peraltro già emergono ictu oculi dalla produzione della fotocopia"*).

E' principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, del resto, che l'ordine di esibizione non è provvedimento decisorio, nè comunque in qualche modo pregiudicativo delle decisioni. (Cfr., per tutte, Cass., 18 settembre 2009, n. 2014.)

5.- Il QUARTO e il QUINTO MOTIVO di ricorso vanno esaminati congiuntamente in ragione della sostanziale unitarietà, che li caratterizza.

Gli stessi censurano la sentenza della Corte territoriale per non avere tenuto in adeguata considerazione la circostanza che *"nella comparsa della BANCA NEGOZIATRICE si formula riserva di "ripetere" l'importo dell'assegno nei confronti della CAIA per quanto "indebitamente pagato" alla stessa"*. Questa dichiarazione integra - così sostiene il ricorso - una vera e propria *"confessione spontanea di responsabilità"*.

Il motivo è inammissibile.

Prima di tutto perchè trascura proprio di riportare il testo dell'affermazione imputata alla BANCA NEGOZIATRICE che, tra l'altro, per potere essere convenientemente apprezzata, avrebbe dovuto essere riportata con precisione e pure nella sua compiuta espressione formale -, così violando il principio di autosufficienza.

E poi perchè gli stessi si sostanziano in una mera richiesta di riesame del merito della controversia.

6.- In conclusione, il ricorso risulta inammissibile in tutti i motivi in cui risulta articolato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna SOCIETA' TRAENTE al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.700,00 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS